

spese giudiziali civili - compensazione - Cass. n. 319/2014

Gravi ed eccezionali ragioni - Riferimento alla "oggettiva opinabilità della soluzione accolta" - Legittimità - Esclusione - Limiti.

In tema di spese processuali, l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione", che non possono essere ravvisate nella oggettiva "opinabilità della soluzione accolta", in quanto la precisa individuazione del significato di un testo normativo in relazione alla fattispecie concreta a cui deve essere applicato costituisce il nucleo della funzione giudiziaria, sicché l'ordinario esercizio nell'esegesi del testo normativo non può essere valutato come evento inusuale, almeno finché non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la soluzione assegnata al dubbio interpretativo assurga (per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa, ovvero per la del tutto insolita connotazione lessicale e sintattica del tessuto letterale della norma) a livello di eccezionale gravità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 319 del 09/01/2014

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

319

2014